

Pubblicato il 20/01/2017

N. 00081/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01778/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso r.g. n. 1778 del 2016, proposto da:

- Lorenzo Acquasanta, Adele Monica Anzivino, Antonella Aprile, Fabio Attanasio, Giuseppe Bianco, Donato Falcone, Daniele Lasigna, Giancarlo Libertone, Mimino Martignano, Vito Valerio Mastrapasqua, Cristian Mele, Maria Anna Nuzzo, Antonio Saccomanni, Massimo Incardona e Umberto Trimigliozzi, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vittorio Angiolini ed Emanuela Mazzola, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati;

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, n. 81279 del 31.10.2016;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la data del 21.11.2016, non pubblicato;
- ove possa occorrere, della nota prot. n. 88869 del 24 novembre 2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato avente a oggetto: *“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2016, recante: determinazione del contingente del Corpo Forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell’art.12, co. 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.177”*;
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti della causa.

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle pp.aa. intimare.

Visti gli artt. 13 ss. c.p.a..

Relatore alla camera di consiglio del 18 gennaio 2017 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Gianluigi Pellegrino, in sostituzione dell’Avv. Mazzola, e Giovanni Pedone *-per le pp.aa..*

1.- Premesso che i ricorrenti sono tutti appartenenti al Corpo forestale dello Stato e impugnano, in via ‘principale’, il decreto con il quale il Capo dello stesso Corpo procede alla loro assegnazione, ai sensi del D.lgs. n. 177 del 12 settembre 2016, all’Arma dei Carabinieri.

2.- Considerato che, peraltro, il ricorso ha per oggetto anche il D.P.C.M. in data 21 novembre 2016 (*avente a oggetto la determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e la definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità ex art. 12, comma 3, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177*).

3.- Ritenuto che quest'ultimo è atto emanato da un organo statale avente efficacia estesa all'intero territorio nazionale e che << *tale circostanza è di per sé risolutiva per radicare la competenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, senza che possa in alcun modo entrare in gioco il diverso criterio della sede di servizio del pubblico dipendente, invocato dalla parte ricorrente. Infatti, nel caso in cui il ricorso introduca più di una controversia, una delle quali (isolatamente considerata) spettante alla competenza territoriale del T.A.R. periferico, e l'altra attribuita al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, deve essere conservata l'unità del giudizio, dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, chiamato a conoscere della legittimità di atti di amministrazione statale ad efficacia ultra regionale*>> (Consiglio di Stato, ad. plen., ord. n. 20 del 16 novembre 2011).

3.1 Ritenuto che la competenza a trattare il ricorso in oggetto è dunque del T.A.R. Lazio, sede di Roma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, dichiara la propria incompetenza e indica quale giudice competente il T.A.R. Lazio, sede di Roma.

Manda alla Segreteria gli adempimenti di rito.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2017, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

L'ESTENSORE
Ettore Manca

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

•